



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2877 di data 14 settembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione alla sistemazione del tratto finale della pista da sci n. 11/8/4 denominata "Monzoni" e demolizione di un edificio destinato ad officina e deposito nella skiartea del Passo S. Pellegrino in Comune di Moena.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI      | Presidente  |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

Vista la domanda pervenuta in data 28 agosto 2020, con la quale la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Strada de Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione del tratto finale della pista da sci e demolizione di un edificio destinato ad officina e deposito nella skiartea del passo S. Pellegrino in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Manuel Ghetta, datati agosto 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione della vecchia struttura destinata ad officina e deposito e sistemazione/prolungamento della parte terminale della pista "Monzoni" per ridurre la pendenza longitudinale.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Strada de Col de Mè, 10, alla sistemazione del tratto finale della pista da sci n. 11/8/4 denominata "Monzoni" e demolizione di un edificio destinato ad officina e deposito nella skiartea del passo S. Pellegrino in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - dovrà essere prestata particolare attenzione e cura nella realizzazione dei raccordi, che dovranno risultare impercettibili, della grande area interessata dagli interventi con il terreno circostante;
  - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento, con tempestività ed efficacia, mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

GM/fr